

Contratto quadro per la partecipazione alla riserva di energia idroelettrica obbligatoria

tra

Swissgrid SA

Bleichemattstrasse 31, casella postale, CH-5000 Aarau

IDI: CHE-112.175.457

- di seguito «**Swissgrid**» -

e

Azienda:

Indirizzo:

IDI:

- di seguito «**partner contrattuale**» o «**responsabile della riserva di energia idroelettrica**» -

ciascuno individualmente denominato «**parte**» e congiuntamente denominati «**parti**», è concluso il seguente **contratto quadro** per la partecipazione alla **riserva di energia idroelettrica**:

- di seguito «**accordo**» -

Indice

1	Preambolo	3
2	Termini e definizioni	4
3	Oggetto e parti integranti dell'accordo	5
3.1	Oggetto dell'accordo	5
3.2	Parti integranti dell'accordo	5
3.3	Norme e raccomandazioni del settore	6
3.4	Rapporto con altri accordi tra le parti	6
4	Prequalificazione	6
5	Garanzia d'adempimento delle mansioni procedurali	7
6	Messa a disposizione e assegnazione ai CCI	7
6.1	Requisiti generali per la messa a disposizione	7
6.2	Scambi della quantità di energia da conservare entro la data specificata nei valori di riferimento annuali	7
6.3	Notifica della quantità di energia conservata	8
7	Fornitura della REI	8
7.1	Informazioni generali sulla fornitura della REI	8
7.2	Modifiche alle quantità di energia da conservare dovute a guasti imprevisti di impianti	8
7.3	Modifiche della messa a disposizione o della redistribuzione per altri motivi	9
7.4	Interruzioni dovute a misure adottate da Swissgrid	9
8	Mancata compensazione del mercato e prelievo	10
8.1	Informazioni generali sul prelievo	10
8.2	Prelievo day ahead	10
8.3	Prelievo in caso di minaccia immediata alla stabilità della rete ai sensi dell'art. 19 OREI (prelievo intragiornaliero)	11
9	Fatturazione e indennizzo	11
9.1	Fatturazione della messa a disposizione	11
9.1.1	Indennizzo forfettario in generale	11
9.1.2	Indennizzo forfettario in caso di interruzioni	11
9.2	Fatturazione e procedura tecnica a livello di programma previsionale dei prelievi	12
9.2.1	In casi normali	12
9.2.2	In caso di minaccia immediata alla stabilità della rete	12
9.3	Fatturazione in caso di scambi e modifiche alla messa a disposizione	13
10	Prelievo dalla riserva di energia elettrica a fini di test	13

11	Punti di contatto	13
12	Scambio di informazioni	13
13	Responsabilità	14
13.1	Responsabilità nel rapporto interno	14
13.2	Pretese di terzi	14
14	Disposizioni finali	14
14.1	Riservatezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati	14
14.1.1	Principi	14
14.1.2	Dati e informazioni a terzi	15
14.1.3	Conversazioni telefoniche	15
14.2	Durata dell'accordo e disdetta	17
14.2.1	Durata dell'accordo	17
14.2.2	Adattamento contrattuale in caso di modifiche delle condizioni quadro giuridiche o regolamentari	17
14.2.3	Disdetta straordinaria	18
14.2.4	Conseguenze giuridiche	18
14.3	Modifiche, obbligo di forma scritta	18
14.4	Successione nei rapporti giuridici	18
14.5	Forza maggiore	19
14.6	Diritto applicabile e foro competente	19
14.7	Numero di esemplari	19
14.8	Clausola liberatoria	19

1 Preambolo

- (1) Sulla base dell'art. 8b cpv. 7, dell'art. 9 e dell'art. 30 cpv. 2 della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7), il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI; RS 734.722). L'OREI mira a garantire per l'inverno e la primavera l'approvvigionamento di energia elettrica in situazioni straordinarie quali limitazioni o interruzioni critiche nell'approvvigionamento. Tale garanzia si configura come riserva di energia elettrica. Come parte della riserva di energia elettrica, ogni anno viene costituita una riserva di energia idroelettrica obbligatoria («REI»), che consiste in centrali idroelettriche ad accumulazione aventi una capacità di accumulazione pari o superiore a 10 GWh e che immettono energia elettrica nella zona di regolazione svizzera.
- (2) La ElCom determina annualmente il dimensionamento e altri valori di riferimento della riserva di energia idroelettrica e provvede alla loro pubblicazione. Inoltre, determina chi è obbligato a partecipare alla riserva di energia idroelettrica (i cosiddetti partecipanti alla riserva). Sulla base dei requisiti di legge e dei valori di riferimento pubblicati dalla ElCom, Swissgrid stipula con la parte che gestisce

la REI per i partecipanti alla riserva (RREI) il presente accordo di partecipazione ed esecuzione operativa della riserva idroelettrica. Se non adempiono direttamente ai propri obblighi, i partecipanti alla riserva autorizzano uno o più RREI (cfr. allegato «Conferimento di procura al RREI dal partecipante alla riserva»).

- (3) Il presente contratto non stabilisce ulteriori diritti né obblighi per le parti in merito all'utilizzo o al prelievo della riserva di energia idroelettrica disponibile rispetto a quelli derivanti dalle disposizioni di legge applicabili o dalle norme emanate dalla ElCom in relazione alla riserva di energia idroelettrica.

2 Termini e definizioni

- (1) Salvo diversamente indicato nel presente accordo, i termini utilizzati nel presente accordo (e nei suoi allegati) sono utilizzati con le definizioni applicabili riportate nella legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl), dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), nell'OREI e nel Glossario per le regole del mercato svizzero dell'elettricità. Il RREI può consultare il glossario sul sito web dell'AES (www.strom.ch), dove è pubblicato nella rispettiva versione aggiornata.

- (2) Inoltre, al presente accordo si applicano i seguenti termini:

Abbr.	Termini	Descrizione
	Prelievo dalla riserva di energia elettrica a fini di test	Si considera "prelievo dalla riserva di energia elettrica a fini di test" l'utilizzo della riserva stessa per scopi di test, in esecuzione di un ordine dell'ElCom o in base a un accordo scritto tra le parti.
	Scambio	Uno scambio della quantità di energia da conservare o di parti di essa tra i partecipanti alla riserva o il RREI entro la data specificata nei valori di riferimento annuali.
	Delega	Uno scambio della quantità di energia da conservare o di parti di essa tra partecipanti alla riserva o il RREI oppure una compensazione da parte di altri CCI propri dopo la data indicata nei valori di riferimento annuali, in particolare in caso di guasto imprevisto all'impianto o previa autorizzazione della ElCom.
	Mancata compensazione del mercato	Si verifica una mancata compensazione del mercato se nella borsa elettrica per la Svizzera (EPEX SPOT Day-Ahead Auction CH) la quantità di energia richiesta supera l'offerta di energia per il giorno successivo.
	Anno idrologico	L'anno idrologico è definito come il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 settembre dell'anno successivo.
PSRS A&I	Prestazioni di servizio relative al sistema – Acquisito e impiego	PSRS A&I è la piattaforma utilizzata da Swissgrid per la gestione operativa e tecnica della riserva di energia elettrica.

Abbr.	Termini	Descrizione
	Partecipanti alla riserva	Gli attori obbligati a partecipare alla riserva di energia idroelettrica. Questi sono stabiliti dall'OREI e dai valori di riferimento ECom.
RPSRS	Responsabile delle pre-stazioni di servizio relative al sistema	Un'azienda che ha concluso un contratto quadro con Swissgrid per la partecipazione alla regolazione primaria, secondaria o terziaria.
	Periodo di conservazione	Il periodo di conservazione è il lasso di tempo definito dalla ECom nella direttiva «Valori di riferimento per la costituzione di una riserva di energia idroelettrica nell'anno idrologico [Anno di riferimento]».
REI	Riserva di energia idroelettrica	Riserva di energia idroelettrica obbligatoria.
RREI	Responsabile della riserva di energia idroelettrica	Il partner contrattuale. Questo adempie ai diritti e agli obblighi legali dei partecipanti alla riserva derivanti dalla messa a disposizione e dalla gestione operativa della REI nei confronti di Swissgrid (Single Point of Contact).
CCI	Complesso di centrali idroelettriche	Un complesso di centrali idroelettriche è un sistema di uno o più bacini d'accumulazione e centrali idroelettriche che hanno una connessione idrologica. I CCI concreti sono riportati nell'«Elenco dei complessi di centrali idroelettriche» in allegato alla direttiva ECom «Valori di riferimento per la costituzione di una riserva di energia idroelettrica nell'anno idrologico [Anno di riferimento] ».

3 Oggetto e parti integranti dell'accordo

3.1 Oggetto dell'accordo

- (1) Il presente accordo contiene i regolamenti generali per le parti in merito alla messa a disposizione e al prelievo dalla REI da parte di Swissgrid presso il partner contrattuale. Si applica anche in caso di un eventuale aumento della riserva e in caso di prelievo dalla riserva di energia elettrica a fini di test, a meno che per questi casi non sia stato concordato diversamente tra le parti o non sia stato stabilito o indicato diversamente dalle autorità.

3.2 Parti integranti dell'accordo

- (1) L'accordo è costituito dal presente documento e dagli allegati elencati di seguito, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
- (a) Allegato «Condizioni di prequalifica»
 - (b) Allegato «Requisiti per i dati relativi al programma previsionale e lo scambio di dati elettronici»

- (c) Allegato «Modulo per i dati di contatto del responsabile della riserva di energia idroelettrica»
 - (d) Allegato «Conferimento di procura al RREI dal partecipante alla riserva»
 - (e) Allegato «Garanzia d'adempimento delle mansioni procedurali»
 - (f) Allegato «Assegnazione ai complessi di centrali idroelettriche e scambi con altri partecipanti alla riserva» (da compilare e presentare a posteriori, ma non oltre la data indicata nei valori di riferimento annuali della EICom).
- (2) La versione in vigore di detti allegati è pubblicata sul sito web di Swissgrid (www.swissgrid.ch), dove il partner contrattuale può procedere alla consultazione.
- (3) In caso di discrepanze tra i documenti, questi devono essere interpretati per quanto possibile in modo da non creare contraddizioni. In caso di incongruenze fra il presente accordo e un allegato, sono determinanti le disposizioni vigenti del rispettivo allegato. In caso di contraddizioni tra gli allegati, fa fede l'ordine gerarchico di cui al capoverso (1), in base al quale il documento citato per primo avrà la precedenza sui documenti che lo seguono.

3.3 Norme e raccomandazioni del settore

- (1) Le parti tengono inoltre conto delle raccomandazioni del settore, nonché dell'attuale stato dell'arte e delle norme riconosciute a livello nazionale e internazionale. Qualora singole disposizioni ivi contenute si rivelassero inadeguate, ciascuna delle parti può discostarsene in casi giustificati; ciò vale anche per i riferimenti del presente accordo alle raccomandazioni del settore e ai relativi allegati contenuti. In caso di incongruenze, il presente accordo sarà comunque prioritario.

3.4 Rapporto con altri accordi tra le parti

- (1) Se tra le parti esistono disposizioni contrattuali più specifiche che riguardano l'oggetto del presente accordo e dei suoi allegati, queste avranno la precedenza sul presente accordo e sui suoi allegati (principio della *lex specialis*).

4 Prequalificazione

- (1) Il partner contrattuale deve dimostrare di soddisfare i requisiti tecnico-organizzativi per la messa a disposizione e l'eventuale fornitura dell'energia elettrica riservata al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. La parte contraente deve inviare le informazioni richieste conformemente all'allegato «Condizioni di prequalifica» via e-mail all'indirizzo e-mail indicato nell'allegato «Modulo per i dati di contatto». Se la prequalifica o le informazioni richieste sono già state fornite o erogate negli anni precedenti sulla base dei contratti quadro per la partecipazione alla regolazione primaria, secondaria o terziaria oppure sulla base dei contratti quadro per la partecipazione alla riserva di energia idroelettrica, vanno trasmesse a Swissgrid solo le informazioni elencate nell'allegato «Condizioni di prequalifica» e non ancora fornite a Swissgrid. Le parti contraenti sono autorizzate ad accedere ai dati già in loro possesso e a utilizzarli ai fini del presente accordo.
- (2) Il RREI conferma inoltre di soddisfare tutti i requisiti per la creazione e la consegna dei programmi previsionali conformemente all'allegato «Requisiti per i dati relativi al programma previsionale» e allo scambio elettronico di dati.
- (3) L'esito positivo della prequalifica della centrale elettrica è seguito da una conferma a tempo indeterminato, a partire dalla data di prequalifica e a condizione che le informazioni presentate a Swissgrid nell'ambito della procedura di prequalifica continuino a essere valide.

- (4) Se sono previste o apportate modifiche, in particolare agli impianti o al sistema tecnico del partner contrattuale, quest'ultimo è tenuto a comunicarlo tempestivamente a Swissgrid. Ciò vale anche se le prove e le notifiche richieste sono già state fornite nell'ambito di un altro accordo.
- (5) Gli eventuali costi sostenuti dal RREI nell'ambito della procedura di prequalifica sono a carico dello stesso.
- (6) Swissgrid può affidare l'esecuzione della prova o di parti della stessa a un fornitore di servizi autorizzato da Swissgrid che disponga delle competenze tecniche necessarie. Swissgrid si fa carico dei relativi costi.

5 Garanzia d'adempimento delle mansioni procedurali

- (1) Nel caso in cui il partner contrattuale non si occupi direttamente delle mansioni procedurali della messa a disposizione e della fornitura di energia elettrica in un CCI, ma le affidi a terzi, il partner contrattuale è l'unico responsabile nei confronti di Swissgrid per tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo. L'allegato «Garanzia d'adempimento delle mansioni procedurali» deve essere compilato dal partner contrattuale e inviato a Swissgrid.

6 Messa a disposizione e assegnazione ai CCI

6.1 Requisiti generali per la messa a disposizione

- (1) Il periodo di messa a disposizione e la quota di riserva di energia idroelettrica da mettere a disposizione per ciascun partecipante sono stabiliti dalla ElCom nei valori di riferimento annuali ed espressi in quantità.
- (2) I partecipanti alla riserva sono liberi di decidere a quali CCI mettere a disposizione la propria quota, a condizione che questi siano prequalificati per il RREI e soggetti alle condizioni di cui al paragrafo (3).
- (3) In ogni CCI non è consentito superare la quantità massima di energia da conservare definita nei valori di riferimento della ElCom. La messa a disposizione da parte dei vari partecipanti alla riserva o del RREI viene aggregata. Inoltre, in ogni CCI deve essere garantita una potenza operativa minima di 3 MW per GWh di energia immagazzinata durante il periodo di conservazione.

6.2 Scambi della quantità di energia da conservare entro la data specificata nei valori di riferimento annuali

- (1) La quantità di energia da conservare o parti di essa possono essere scambiate tra i partecipanti alla riserva o il RREI fino alla data specificata nei valori di riferimento annuali. Da questa data in poi, gli scambi sono possibili solo in casi eccezionali e giustificati. Nello specifico, le seguenti giustificazioni

sono consentite: deleghe dovute a guasti imprevisti degli impianti (cfr. punto 7.2) o autorizzazioni preventive della ElCom (cfr. punto 7.3).

- (2) I partecipanti alla riserva restano responsabili della riserva originaria assegnata loro dalla ElCom.

6.3 Notifica della quantità di energia conservata

- (1) Il partner contrattuale comunica alla ElCom e a Swissgrid la ripartizione della quantità di REI tra le CCI e gli eventuali scambi entro la data prevista dai valori di riferimento annuali della ElCom. A tal fine, il partner contrattuale compila l'allegato «Assegnazione ai complessi di centrali idroelettriche e accordi con altri partecipanti alla riserva» e lo invia per e-mail all'indirizzo e-mail indicato nell'allegato «Modulo per i dati di contatto».
- (2) Il partner contrattuale si impegna a coordinare in anticipo le assegnazioni ai rispettivi CCI insieme alle altre parti coinvolte e a garantire che non vengano violate le condizioni di cui al punto 6.1, paragrafo (3).

7 Fornitura della REI

7.1 Informazioni generali sulla fornitura della REI

- (1) Il partner contrattuale è tenuto a conservare integralmente e per l'intero periodo di conservazione la quantità di energia che la ElCom gli ha assegnato quale partecipante alla riserva o che gli è stata trasferita per la gestione a nome di altri partecipanti alla riserva o di altri RREI e a garantire i requisiti di cui al punto 6.1 per effettuare un prelievo dalla REI.
- (2) Durante il periodo di conservazione, i requisiti di cui al paragrafo (1) possono essere violati per non più di 120 ore complessive per CCI. La compensazione tramite impianti propri in caso di guasto non costituisce una violazione dei requisiti ai sensi del paragrafo (1). Sono fatti salvi, e quindi non inclusi nelle summenzionate 120 ore, i guasti dei CCI dovuti a cause di forza maggiore (cfr. punto 14.5). Sono esclusi anche i giorni di interruzione dell'esercizio dovuta a misure adottate da Swissgrid (cfr. punto 7.4).
- (3) Durante il periodo di conservazione, vanno rispettate le regole definite ai punti «PPS», «RPS» e «Adattamento del PPS in relazione all'energia di regolazione terziaria/riserve in energia» dell'allegato «Requisiti per i dati relativi al programma previsionale e lo scambio di dati elettronici» nella comunicazione dei dati relativi al programma previsionale e della potenza disponibile, soprattutto se l'acqua sul mercato non è più sufficiente per un aumento della potenza e si deve ricorrere alla REI.
- (4) In via generale, durante il periodo di conservazione è possibile effettuare lavori di revisione, purché non violino le condizioni di cui al punto 6.1 paragrafo (3). In caso di violazione delle condizioni di cui al punto 6.1 paragrafo (3) durante un intervento di revisione, la durata di quest'ultimo sarà conteggiata nel monte ore definito al punto 7.1 paragrafo (2). I lavori di revisione che violano le condizioni di cui al punto 6.1 paragrafo (3) vanno comunicati a Swissgrid. La notifica avviene tramite PSRS A&I con relativa motivazione. Swissgrid inoltra poi la notifica alla ElCom.

7.2 Modifiche alle quantità di energia da conservare dovute a guasti imprevisti di impianti

- (1) Se il partner contrattuale non è in grado di fornire la quantità di REI da conservare o non è più in grado di fornirla interamente per una parte e/o per l'intero periodo di messa a disposizione, è tenuto a comunicarlo immediatamente a Swissgrid. In particolare, è tenuto ad indicare la data, il periodo

previsto e la quantità persa. La notifica avviene tramite PSRS A&I con relativa motivazione. Swissgrid inoltra poi la notifica alla EICom.

- (2) Se a causa di un guasto a un impianto il partner contrattuale non è in grado di fornire la quantità di REI da conservare o non è più in grado di fornirla interamente per una parte e/o per l'intero periodo di messa a disposizione, è autorizzato a compensare tale mancanza autonomamente o a incaricare uno o più RREI prequalificati («RREI riceventi») di adempiere agli obblighi contrattuali del partner contrattuale di messa a disposizione e fornitura di energia («deleghe»). In questo caso, non è necessaria la notifica ai sensi del paragrafo (1).
- (3) La delega/Le deleghe deve/devono essere comunicata/e in anticipo a Swissgrid tramite PSRS A&I. La notifica deve contenere sia la durata (ora di inizio e di fine) sia la quantità (MWh) di REI delegata. La delega si applica solo a giorni interi, ossia dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di un giorno e deve essere comunicata a Swissgrid tramite PSRS A&I entro le ore 18.30 del giorno precedente. La delega non deve comportare la violazione delle condizioni di cui al punto 6.1 paragrafo (3). Il RREI delegante si impegna a garantire il rispetto di queste condizioni. Il RREI ricevente deve confermare la delega a PSRS A&I entro le 18.30 del giorno precedente.
- (4) Il partner contrattuale garantisce contrattualmente la messa a disposizione e la fornitura da parte del RREI ricevente della parte delegata di REI in conformità agli obblighi derivanti dal presente accordo e dai suoi allegati. Se non è stato stipulato un accordo corrispondente tra i partner contrattuali e il RREI ricevente e/o se Swissgrid non ha ricevuto una conferma in PSRS A&I, la delega è considerata non avvenuta.
- (5) Il partner contrattuale è tenuto a informare il RREI esecutore delle mansioni procedurali del conseguimento della delega e a incaricare il RREI ricevente di inoltrare anche questa notifica.

7.3 Modifiche della messa a disposizione o della redistribuzione per altri motivi

- (1) Modifiche della messa a disposizione o della redistribuzione per altri motivi da quelli previsti al punto 7.2 sono possibili solo previa autorizzazione della EICom.
- (2) Una volta ottenuta l'autorizzazione della EICom, il RREI deve comunicare a Swissgrid le modifiche della messa a disposizione o della redistribuzione inserendo una delega in PSRS A&I e contrassegnandola adeguatamente.
- (3) Per la segnalazione della delega in PSRS A&I, si applicano le stesse condizioni di cui al punto 7.2 capoversi da (3) a (5).

7.4 Interruzioni dovute a misure adottate da Swissgrid

- (1) Se il partner contrattuale non è in grado di fornire la quantità di REI da conservare o non è più in grado di fornirla interamente a causa di misure adottate da Swissgrid (ad es. messa fuori servizio della rete di trasmissione), la durata della misura adottata da Swissgrid non viene conteggiata nelle 120 ore menzionate al punto 7.1 capoverso (3).
- (2) Il partner contrattuale è inoltre tenuto a segnalare le interruzioni dovute alle misure adottate da Swissgrid ai sensi del punto 7.2 paragrafo (1) e a contrassegnarle adeguatamente. Se una misura annunciata da Swissgrid viene annullata, il partner contrattuale è tenuto a revocare l'interruzione.

8 Mancata compensazione del mercato e prelievo

8.1 Informazioni generali sul prelievo

- (1) In caso di prelievo da parte di Swissgrid, il RREI garantisce la propria capacità sul piano tecnico di ricevere e analizzare la notifica di prelievo ai sensi del punto «Processo di prelievo» dell'allegato «Requisiti per i dati relativi al programma previsionale e lo scambio di dati elettronici» e di incaricare i rispettivi CCI di procedere al prelievo di energia richiesto.
- (2) In caso di prelievo, l'energia e la potenza prelevate devono essere disponibili, tenendo conto delle rampe di dieci minuti.

8.2 Prelievo day ahead

- (1) È possibile effettuare un prelievo dalla REI se la quantità di energia richiesta supera l'offerta di energia nella borsa elettrica della Svizzera (EPEX SPOT Day-Ahead Auction CH) per il giorno successivo (di seguito «**mancata compensazione del mercato**»).
- (2) Se in caso di mancata compensazione del mercato diventa possibile effettuare prelievi dalla REI, Swissgrid ne informa il RREI tramite gli indirizzi di posta elettronica indicati in PSRS A&I.
- (3) Dopo aver ricevuto la notifica ai sensi del paragrafo (2), il RREI deve comunicare a Swissgrid entro le ore 18.30 la potenza disponibile nella sua parte di riserva per il giorno successivo mediante un upload in formato csv su PSRS A&I, conformemente al punto «Notifica della potenza disponibile per la riserva di energia idroelettrica, per le centrali di riserva e per i gruppi elettrogeni di emergenza per i prelievi day ahead» nell'allegato «Requisiti per i dati relativi al programma previsionale e lo scambio di dati elettronici».
- (4) Swissgrid invierà un messaggio di attivazione al RREI entro le 20.00 dello stesso giorno, tenendo conto della potenza disponibile e della quantità di energia disponibile nella riserva.
- (5) In caso di mancata compensazione del mercato il prelievo avviene conformemente alle disposizioni di legge nonché all'ordine di prelievo e ai valori di riferimento della EICOM. In linea di principio, il prelievo dalla REI avviene tramite tutti i RREI disponibili in proporzione alla quantità di energia messa a disposizione da ciascuno nella REI. Swissgrid può discostarsi da questo criterio se la quantità di energia nella REI richiesta è inferiore alla potenza minima necessaria per il regime della centrale o se esistono altre limitazioni tecniche.
- (6) Il RREI è libero di decidere da quale centrale elettrica all'interno della zona di regolazione svizzera fornire l'energia e la potenza richieste in caso di prelievo a causa della mancanza di compensazione del mercato.
- (7) Non appena viene completato un prelievo a causa della mancanza di compensazione del mercato, il RREI comunica a Swissgrid, tramite PSRS A&I, da quale centrale è stato effettuato e in quale CCI deve avvenire una riduzione della riserva di entità corrispondente. La notifica deve essere effettuata entro le 18.30 del giorno successivo. Se la notifica non viene effettuata in tempo, Swissgrid applicherà una riduzione proporzionale su tutti i CCI del RREI, tenendo conto della potenza disponibile e delle quantità di energia disponibili in riserva.

8.3 Prelievo in caso di minaccia immediata alla stabilità della rete ai sensi dell'art. 19 OREI (prelievo intragiornaliero)

- (1) In caso di minaccia immediata alla stabilità della rete, Swissgrid può effettuare un prelievo dalla riserva anche senza mancata compensazione del mercato o senza notifica del fabbisogno da parte di un gruppo di bilancio.
- (2) Se le misure ordinarie e già attuate (ad es. redispatch, DEKWE) non sono disponibili a causa della messa a disposizione della REI e sono possibili solo misure di salvaguardia della rete come la gestione del carico, la riduzione del carico e il disinserimento del carico, Swissgrid può prelevare dalla REI.
- (3) Swissgrid si baserà quindi sui dati relativi al programma previsionale attuale e avrà il diritto di effettuare un prelievo, che non sarà eseguito in modo proporzionale.
- (4) In caso di prelievo intragiornaliero per centrale elettrica, il messaggio di attivazione viene inviato al RREI esecutore delle mansioni procedurali.
- (5) In caso di prelievo intragiornaliero, la riserva viene ridotta proporzionalmente all'entità dell'energia corrispondente tra tutti i RREI coinvolti nel CCI della centrale elettrica corrispondente.
- (6) Swissgrid può ridurre o annullare i prelievi intragiornalieri fino a 30 minuti prima della consegna, se per motivi operativi o tecnici è necessaria un'assegnazione diversa o inferiore dei prelievi.

9 Fatturazione e indennizzo

9.1 Fatturazione della messa a disposizione

9.1.1 Indennizzo forfettario in generale

- (1) Per la messa a disposizione della REI, il partner contrattuale riceve un indennizzo forfettario per ogni MWh di energia conservata per la REI che gestisce. L'indennizzo forfettario viene calcolato dalla EICOM e pubblicato annualmente per il rispettivo periodo di conservazione di energia.
- (2) L'indennizzo forfettario viene fatturato pro-rata temporis, nel corso del mese successivo, sulla base della quantità effettivamente conservata nel mese civile precedente. Il pagamento dell'indennizzo forfettario avviene entro 30 giorni dopo la fatturazione. La fattura è emessa da Swissgrid e viene inviata al partner contrattuale in formato PDF all'indirizzo e-mail del referente della REI indicato nell'allegato « Modulo per i dati di contatto dei responsabili della riserva di energia idroelettrica ».
- (3) Al momento della dissoluzione della REI al termine del periodo di conservazione, l'energia e la potenza rimanenti sono di nuovo a libera disposizione del partecipante alla riserva. In questo contesto non sono previsti ulteriori pagamenti.

9.1.2 Indennizzo forfettario in caso di interruzioni

- (1) L'indennizzo forfettario viene ridotto proporzionalmente alla durata dell'interruzione se le 120 ore per CCI indicate al punto 7.1 capoverso (3) vengono superate a causa della durata di questa interruzione. Non si applica alle prime 120 ore per CCI.
- (2) Se in caso di interruzione non vengono superate le 120 ore per CCI, la durata dell'interruzione imprevista viene conteggiata nella durata totale di cui al punto 7.1 paragrafo (2).

9.2 Fatturazione e procedura tecnica a livello di programma previsionale dei prelievi

9.2.1 In casi normali

- (1) Il partner contrattuale riceve un indennizzo per il prelievo dalla REI. L'indennizzo per prelievo viene calcolato dalla EICOM e pubblicato annualmente per il rispettivo periodo di conservazione di energia.
- (2) La fatturazione e il pagamento dell'indennizzo per un eventuale prelievo si basano sui valori di riferimento annuali della EICOM.
- (3) La procedura tecnica a livello di programma previsionale dei prelievi da parte del RREI si basa su una griglia del programma previsionale di 15 minuti. Il programma previsionale è poi fissato da Swissgrid il giorno lavorativo successivo al prelievo. Il RREI accetta l'attuazione del programma previsionale presentata al punto «Processo di armonizzazione del programma previsionale» dell'allegato «Requisiti per i dati relativi al programma previsionale e lo scambio di dati elettronici» e conferma di disporre dell'infrastruttura necessaria per l'attuazione del programma previsionale e di fornire i programmi previsionali necessari in tempo utile secondo le regole della gestione dei programmi previsionali.

9.2.2 In caso di minaccia immediata alla stabilità della rete

- (1) Se avviene un prelievo dalla REI a causa di una minaccia immediata alla stabilità della rete (cfr. punto 8.3), sarà compensato solo in conformità al punto 9.2.1 paragrafo (1).
- (2) Se il tempo di consegna è inferiore a 15 minuti, Swissgrid versa al RREI esecutore delle mansioni procedurali un ulteriore compenso. Per tempo di consegna si intende il lasso di tempo che intercorre tra il momento di inizio del prelievo come indicato sulla notifica di prelievo e la notifica di prelievo da parte di Swissgrid. Il compenso viene versato da Swissgrid per il periodo di compensazione, definito come 10 minuti meno il tempo di consegna (in minuti), ma almeno 0 minuti. Le disposizioni di cui al punto 9.2.1 rimangono invariate. Viene applicato il prezzo di sbilanciamento corrispondente al periodo in cui si verifica l'inizio della fornitura.

In caso di prelievo, se il prezzo di sbilanciamento per il periodo in questione è positivo, è dovuto un compenso calcolato come segue:

$$\text{Compenso [EUR]} = \text{tempo di compensazione [min.]} * \text{capacità chiamata [MW]} * \text{prezzo di sbilanciamento [EUR/MWh]} / 60 [\text{min./h}]$$

Il compenso ammonta ad almeno 0 EUR. Eventuali ricavi per i gruppi di bilancio del RREI esecutore delle mansioni procedurali dovuti a prelievi con tempi di consegna inferiori a 15 minuti non vengono presi in considerazione per questa regola speciale.

- (3) In caso di prelievo dalla REI a causa di una minaccia immediata per la stabilità della rete (cfr. punto 8.3), è possibile che, nei CCI con più RREI responsabili della gestione, il programma previsionale inviato da Swissgrid non corrisponda all'effettiva distribuzione della produzione tra i RREI coinvolti che sono responsabili della gestione. In tal caso, i RREI segnalano la discrepanza a Swissgrid. Swissgrid corregge i propri programmi previsionali e ne invia una nuova versione ai RREI interessati.

9.3 Fatturazione in caso di scambi e modifiche alla messa a disposizione

- (1) I diritti a ricevere un compenso per l'energia messa a disposizione vengono rivendicati a Swissgrid dal partner contrattuale fornitore, in caso di scambi ai sensi del punto 6.2, o dal RREI delegante, in caso di adeguamento della messa a disposizione ai sensi dei punti 7.2 e 7.3.
- (2) In caso di scambi e adeguamenti dell'energia messa a disposizione, i diritti a ricevere un compenso per i prelievi vengono rivendicati a Swissgrid dal RREI ricevente.

10 Prelievo dalla riserva di energia elettrica a fini di test

- (1) Prelievi dalla riserva di energia elettrica a fini di test sono trattati e remunerati come i prelievi ordinari. Fatto salvo il paragrafo (2), si applicano le stesse disposizioni, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente.
- (2) Quando si effettua un prelievo dalla riserva di energia elettrica a fini di test, è consentito derogare alle seguenti regole del processo ordinario.
 - (a) I prelievi dalla riserva di energia elettrica a fini di test possono essere definiti in anticipo in modo congiunto e vincolante nell'ambito delle disposizioni stabilite dalla ElCom. Se sono stati definiti in anticipo prelievi vincolanti, Swissgrid può, in caso di pericolo immediato per la stabilità della rete, annullare i prelievi concordati nell'ambito delle possibilità previste dal presente accordo e, se del caso, dall'accordo di esercizio stipulato con i gestori delle centrali elettriche direttamente allacciate alla rete di trasmissione ed effettuare eventuali prelievi.
 - (b) I prelievi dalla riserva di energia elettrica a fini di test possono derogare all' «Ordine di prelievo delle centrali elettriche della riserva invernale» stabilito dalla ElCom.

11 Punti di contatto

- (1) Ciascuna parte contraente è tenuta a notificare per iscritto alla controparte il proprio punto di contatto investito delle competenze correlate ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente accordo.
- (2) L'allegato «Modulo per i dati di contatto» contiene le informazioni necessarie, nonché la via di comunicazione per i punti di contatto per l'esecuzione del contratto.
- (3) Un centro di contatto per l'esercizio operativo deve essere disponibile tutti i giorni (domeniche e giorni festivi inclusi) 24 ore su 24 per poter agire ed elaborare le informazioni in modo tempestivo.

12 Scambio di informazioni

- (1) Il partner contrattuale è tenuto a fornire gratuitamente a Swissgrid tutte le informazioni, i documenti e gli altri dati di cui Swissgrid necessita per l'adempimento del presente accordo e dei suoi compiti in relazione alla riserva di energia idroelettrica. Costituiscono un'eccezione i documenti e le informazioni che non possono essere trasmessi dal RREI a causa di obblighi legali.

13 Responsabilità

13.1 Responsabilità nel rapporto interno

- (1) La responsabilità è disciplinata da disposizioni legali vincolanti. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa.
- (2) Restano riservate le disposizioni del presente accordo che si discostano dal precedente capoverso (1). Queste disposizioni speciali prevalgono sui principi generali di cui al paragrafo (1).

13.2 Pretese di terzi

- (1) Se un terzo avanza una pretesa di responsabilità nei confronti di una parte direttamente o indirettamente correlata al presente accordo e questa parte non può immediatamente escludere il coinvolgimento della controparte o se dipende da informazioni della controparte per chiarire i fatti, deve informare la controparte per iscritto della pretesa di responsabilità.
- (2) Dopo aver ricevuto le informazioni, le parti discutono su come procedere. In linea di principio, le parti devono fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie per la valutazione e il giudizio della fattispecie e sostenersi a vicenda nel chiarire i fatti e nel difendere contro la pretesa.
- (3) Se una parte riconosce che la fornitura di informazioni o l'assistenza è contraria ai propri interessi o non è più ragionevole per essa, deve informarne immediatamente l'altra parte. In tal caso, ciascuna parte è esonerata dagli obblighi di cui al capoverso (2).
- (4) Nel caso in cui una parte sia responsabile di una pretesa di terzi direttamente o indirettamente collegata al presente accordo, la parte contro la quale è stata avanzata la pretesa può avvalersi di un diritto di regresso nei confronti dell'altra parte in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali, a condizione che l'altra parte sia responsabile del danno o di parti di esso. Le limitazioni di responsabilità concordate contrattualmente tra le parti ai sensi del punto 13.1 non si applicano a eventuali pretese di regresso basate su pretese di terzi derivanti dalla fattispecie di responsabilità causale prevista dalla legge.
- (5) Nella misura in cui è responsabile del danno a terzi, la parte chiamata in regresso è tenuta a sostenere, nella corrispondente misura, i costi complessivi del processo (spese processuali e oneri sostenuti dalle parti).

14 Disposizioni finali

14.1 Riservatezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati

14.1.1 Principi

- (1) Le parti rispettano gli obblighi legali di conservazione dei dati e delle informazioni contratti nell'ambito del presente accordo.
- (2) Le parti si impegnano ad adottare le misure tecniche ed organizzative per garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni a loro applicabili ai sensi della legge o delle norme giudiziarie o amministrative.
- (3) Le parti si impegnano reciprocamente a trattare confidenzialmente o mantenere segreti tutti i fatti, i dati, le informazioni e i documenti ottenuti o di cui sono venute a conoscenza in relazione al presente accordo non divulgati né accessibili pubblicamente. In caso di dubbio, fatti, informazioni e documenti devono essere mantenuti segreti o trattati come confidenziali.

- (4) Gli obblighi di riservatezza e di mantenimento del segreto stabiliti nel presente accordo sono validi per la durata dello stesso e rimangono in vigore alla cessazione o alla scadenza dello stesso per un periodo di cinque (5) anni dalla data di cessazione o scadenza, indipendentemente dai motivi per i quali o da chi sia sciolto.
- (5) Le parti adottano i provvedimenti immediati necessari per effettuare il backup di/ripristinare i dati e le informazioni in presenza di indicazioni di una violazione della riservatezza o del mantenimento del segreto conformemente al presente punto (compreso l'accesso non autorizzato) o di un danno (incluse le modifiche non auspiccate) o di una perdita di dati e informazioni. Qualora il ripristino e/o il backup non possano essere assicurati immediatamente da una parte, questa è tenuta a informarne immediatamente l'altra.
- (6) Al termine del contratto, le parti sono tenute a trasferire alla controparte i dati o le informazioni ricevuti dalla stessa o trattati (incluse eventuali copie), oppure a distruggerli e terminare qualsiasi trasferimento automatico in corso. La distruzione deve essere documentata dalle parti e confermata per iscritto alla controparte. Sono esclusi i dati e le informazioni per i quali sussiste un obbligo di conservazione legale o che non possono essere distrutti (ad es. per non compromettere banche dati o backup). Dopo la scadenza dell'obbligo di conservazione legale e amministrativo, le frasi 1 e 2 si applicano di conseguenza.

14.1.2 Dati e informazioni a terzi

- (1) I dati o le informazioni possono essere trasmessi solo previo consenso scritto dell'altra parte. Sono esclusi i seguenti casi:
 - (a) se sono già disponibili al pubblico o diventano generalmente disponibili senza alcuna azione o omissione di ciascuna delle parti;
 - (b) se erano già noti alla rispettiva parte senza restrizioni d'uso o divulgazione da parte della controparte;
 - (c) se una parte li ha ottenuti legalmente da terzi che hanno il diritto di divulgare e forniscono le informazioni senza restrizioni per quanto riguarda l'uso e la divulgazione;
 - (d) se sussiste l'obbligo legale di mettere a disposizione e/o consegnare la parte a un'autorità. Le informazioni possono essere condivise con l'UFE e la EICOM in qualsiasi momento,
 - (e) se Swissgrid è contrattualmente obbligata a trasmetterle ai Regional Coordination Centers (RCC), a ENTSO-E (Associazione dei gestori di reti di trasmissione europei, European Network of Transmission System Operators for Electricity) e ad altri gestori di reti di trasmissione esteri (GRTE) membri di ENTSO-E.
- (2) Le parti hanno inoltre il diritto di mettere a disposizione di terzi dati e informazioni al fine di adempiere ai propri obblighi legali o di adempiere agli obblighi previsti dal presente accordo, a condizione che accettino di rispettare gli obblighi di riservatezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati derivanti dal punto 14.1.1.

14.1.3 Conversazioni telefoniche

14.1.3.1 Informazioni generali

- (1) Le parti sono consapevoli e riconoscono e accettano che la controparte possa registrare le telefonate effettuate tra le due (dalle rispettive collaboratrici e/o dai rispettivi collaboratori) attraverso i sistemi di comunicazione vocale della rete di telefonia delle aziende elettriche (telefonia AE, unione delle reti telefoniche dei GCE e dei GRD) e della telefonia pubblica (rete del provider).

- (2) Lo scopo di queste registrazioni è ricostruire il corso di eventi o problemi nella gestione della rete in singoli casi giustificati (inclusa la conservazione delle prove) e/o di avviare misure per migliorare la sicurezza nella gestione della rete (ad es. utilizzandole in corsi di formazione). L'obiettivo principale di queste registrazioni è garantire la gestione sicura della rete.
- (3) In caso di registrazione, le parti si impegnano a rispettare i requisiti legali applicabili a tali registrazioni e quelli derivanti dal presente accordo. Nello specifico, ciascuna parte dovrà informare le collaboratrici e/o i collaboratori interessati in modo appropriato (i) sul fatto che le conversazioni telefoniche vengono registrate, (ii) sugli scopi di tali registrazioni (compresa la riproduzione e la divulgazione) e (iii) sulla possibilità di riproduzione limitata nel tempo da parte dei collaboratori coinvolti nella conversazione (la cosiddetta funzione di replay). A tal fine, la parte interessata può utilizzare la lettera di informazione e consenso concordata.
- (4) La registrazione delle conversazioni telefoniche tramite il «Telefono rosso», introdotto da Swissgrid e di cui è responsabile, è regolata nell'«Accordo di uso del telefono rosso», che prevale sulle regole qui concordate nel suo campo di applicazione.

14.1.3.2 Riproduzione interna

- (1) Per riproduzione interna le parti intendono l'ascolto delle registrazioni vocali di una parte (senza la presenza di un'altra parte).
- (2) Ciascuna delle parti ha il diritto di riprodurre internamente la registrazione vocale in singoli casi, a condizione di rispettare lo scopo previsto e le disposizioni del presente accordo. I seguenti scopi sono consentiti per la riproduzione interna:
 - a. chiarimento interno di incidenti o perturbazioni nella gestione della rete, compresa la riproduzione a scopo di formazione e il chiarimento di malintesi;
 - b. altri incidenti gravi che hanno messo a rischio la sicurezza del sistema.

Prima di qualsiasi riproduzione interna, deve informare immediatamente e tempestivamente l'altra parte, di solito sette giorni lavorativi prima, fornendo le informazioni necessarie (ora, motivo dell'ascolto, scopo perseguito, ecc.). Rimane riservata la funzione di replay di cui al capoverso (4). Le parti interessate informeranno le rispettive collaboratrici e/o i rispettivi collaboratori che hanno partecipato alla discussione che le parti interessate procederanno a una riproduzione interna. Possono partecipare alla riproduzione interna solo un massimo di due persone degli uffici Legal, Regulatory e Compliance della rispettiva parte, il o la superiore della collaboratrice o del collaboratore della rispettiva che parla nella registrazione e/o una persona di grado superiore dell'ufficio specialistico pertinente e, se del caso, la collaboratrice o il collaboratore della rispettiva parte coinvolta/o nella conversazione. Durante la riproduzione interna verrà redatta una trascrizione anonima. Questa trascrizione verrà utilizzata per qualsiasi altro uso del contenuto della registrazione vocale in questione.

- (3) L'utilizzo di una registrazione vocale a fini formativi deve avvenire in forma anonima e trascritta.
- (4) Ciascuna parte ha il diritto di adottare precauzioni tecniche per offrire alla collaboratrice o al collaboratore che partecipa a una chiamata la possibilità di riascoltare una chiamata effettuata negli ultimi 60 minuti dal rispettivo posto di lavoro (dispositivo fisico) o una delle ultime 15 chiamate effettuate dal rispettivo posto di lavoro (dispositivo fisico) (la cosiddetta funzione di replay), ad esempio per evitare malintesi ed errori di memoria. Gli obblighi di cui al capoverso (2) non si applicano.

14.1.3.3 Riproduzione esterna

- (1) Per riproduzione esterna le parti intendono l'ascolto di una registrazione vocale su richiesta di una parte nei locali dell'altra parte.
- (2) Ciascuna parte ha il diritto di effettuare e partecipare a una riproduzione esterna nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo e in ottemperanza allo scopo della registrazione vocale, se la

parte a cui è stata inoltrata la richiesta ha registrato le relative telefonate. Le parti confermano reciprocamente che le collaboratrici e/o i collaboratori coinvolti hanno fornito una dichiarazione di consenso alla riproduzione esterna relativa al caso in questione e si scambiano questi documenti.

- (3) Se le attuali dichiarazioni di consenso sono disponibili, la riproduzione esterna avviene in presenza delle parti interessate. La parte richiedente deve creare una trascrizione anonimizzata o un riassunto anonimizzato della registrazione vocale ascoltata durante la riproduzione esterna e metterla a disposizione delle parti partecipanti in una forma adeguata.
- (4) Se una o entrambe le parti non possono produrre una dichiarazione di consenso, la parte interessata deve informare immediatamente l'altra parte. La parte che non ha una dichiarazione di consenso deve fornire alla parte richiedente la registrazione vocale anonimizzata in una forma adeguata (ad es. come trascrizione). In questo caso, entrambe le parti si impegnano ad astenersi da tutte le attività che potrebbero consentire l'identificazione delle collaboratrici e/o dei collaboratori interessati.
- (5) Si riserva il diritto di riprodurre e diffondere specifiche registrazioni vocali in conformità alle disposizioni leali in materia, su richiesta o per ordine delle autorità, degli uffici e/o dei tribunali competenti. In questi casi, le parti dovranno, ove possibile e consentito, informarsi immediatamente del ricevimento di un ordine corrispondente con i dati necessari.

14.1.3.4 Conservazione delle registrazioni vocali

- (1) Le registrazioni vocali sono conservate per un massimo di 12 mesi dalla rispettiva data di registrazione. Un periodo di conservazione più lungo può essere concesso per una specifica registrazione vocale, nella misura consentita dalla legge, se:
 - (a) vi è il sospetto di un reato o di altre violazioni legali;
 - (b) la conservazione appare necessaria per la protezione o la difesa di pretese legali; oppure
 - (c) non è stato ancora possibile completare gli accertamenti dell'evento.Nei casi ((a)) e ((b)), l'altra parte deve essere informata del prolungamento del periodo di conservazione in anticipo e con le informazioni necessarie.
- (2) Le parti possono affidare a terzi (fornitori di servizi esterni) la registrazione delle conversazioni telefoniche e l'archiviazione delle registrazioni vocali solo se questi terzi si impegnano per iscritto e garantiscono il rispetto dei requisiti di cui al punto 14.1.

14.2 Durata dell'accordo e disdetta

14.2.1 Durata dell'accordo

- (1) Il presente accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e viene stipulato a tempo indeterminato. Termina automaticamente alla fine del periodo di conservazione dell'energia per l'anno idrologico in cui la riserva di energia idroelettrica è stata fissata come obbligatoria per l'ultima volta.

14.2.2 Adattamento contrattuale in caso di modifiche delle condizioni quadro giuridiche o regolamentari

- (1) In caso di modifica delle disposizioni di legge o dei requisiti normativi su cui si basa il presente contratto, le parti sono tenute ad adeguare il contratto alle disposizioni di legge o ai requisiti normativi modificati.

14.2.3 Disdetta straordinaria

- (1) Le parti si riservano il diritto di disdetta straordinaria per giusta causa. In questo caso, il termine di disdetta del contratto è di 30 giorni alla fine del mese. La disdetta straordinaria deve essere giustificata. La disdetta deve essere effettuata in forma scritta.
- (2) La disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata o con lettera elettronica sottoscritta con firma elettronica qualificata (FEQ) ai sensi della FiEle (RS 943.03). Quest'ultima opzione è disponibile per Swissgrid solo se il RREI ha fornito un indirizzo e-mail nell'allegato «Modulo per i dati di contatto».
- (3) Una disdetta sottoscritta con FEQ si considera consegnata quando viene inviata dalla parte disdiciente all'indirizzo e-mail indicato nell'allegato «Modulo per i dati di contatto».
- (4) Se la disdetta straordinaria è dovuta alla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale, la parte che intende disdire il contratto deve avvertire l'altra parte per iscritto prima di presentare la disdetta e concederle un termine ragionevole entro cui porre rimedio alla violazione sostanziale del contratto.

14.2.4 Conseguenze giuridiche

- (1) La risoluzione o la disdetta anticipata dell'accordo comporterà la decadenza dello stesso allo scadere del termine di risoluzione o disdetta. L'indennizzo forfettario da versare al partner contrattuale sarà ridotto in misura proporzionale.
- (2) In caso di decadenza dell'accordo, le forniture di energia dalla riserva di energia idroelettrica già attivate continueranno a essere soddisfatte dal partner contrattuale conformemente alle disposizioni dell'accordo e verranno indennizzate da Swissgrid.

14.3 Modifiche, obbligo di forma scritta

- (1) Per eventuali modifiche e/o aggiunte al presente accordo (inclusa la presente disposizione e gli allegati) è necessaria la forma scritta.

14.4 Successione nei rapporti giuridici

- (1) Le parti si impegnano a trasferire a un eventuale avente causa il presente accordo con tutti i relativi diritti e doveri. La controparte deve essere informata in anticipo e per iscritto in merito a detto trasferimento.
- (2) In caso di cambio di gestore per una o più centrali, i relativi contratti quadro per la partecipazione alla riserva di energia idroelettrica obbligatoria, compresi gli allegati, devono essere aggiornati dalle parti interessate.
- (3) La parte trasferente non è sollevata dai propri obblighi ai sensi del presente accordo fino a quando l'avente causa non dichiara per iscritto la propria adesione al presente accordo, soddisfa pienamente i requisiti di prequalifica pertinenti in caso di trasferimento da parte del RREI e il partner contrattuale rimanente acconsente al trasferimento.
- (4) Il consenso alla cessione del contratto può essere rifiutato se vi è un ragionevole dubbio che l'avente causa sia in grado di adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto.
- (5) Se il contratto viene trasferito a un'azienda associata, decade il requisito di consenso ai sensi del paragrafo (3). La parte cedente deve rendere noto il rapporto di appartenenza al gruppo e/o il collegamento.

14.5 Forza maggiore

- (1) Se un evento di forza maggiore impedisce a una parte di adempiere totalmente o parzialmente ai propri obblighi («parte interessata»), questa dovrà informare la controparte il più presto possibile di tale fatto, dell'entità e della durata prevista dell'incapacità di adempimento. La parte interessata è tenuta, nel più breve tempo possibile, a fornire per iscritto i motivi e le prove dell'incapacità di adempimento.
- (2) La parte interessata informerà regolarmente la controparte per tutta la durata dell'evento sulla portata e sulla durata prevista dell'incapacità di adempimento.
- (3) Entrambe le parti cercheranno in ogni caso di mitigare le conseguenze dell'evento di forza maggiore. Le parti si sostengono reciprocamente nella difesa contro pretese di terzi nella misura del possibile e del ragionevole.
- (4) La parte interessata è sollevata dall'obbligo contrattuale di esecuzione nella misura e per la durata corrispondente dell'evento.
- (5) Una parte non sarà responsabile per qualsiasi perdita, danno, ritardo o mancato adempimento a qualsiasi obbligo contrattuale per tutto il tempo in cui alla stessa è impedito di adempiere ai propri obblighi di prestazione totalmente o parzialmente a causa dell'evento di forza maggiore.

14.6 Diritto applicabile e foro competente

- (1) Il presente accordo è disciplinato dal diritto svizzero.
- (2) Data la natura di diritto pubblico del presente accordo, le parti considerano la EICom competente per le controversie derivanti dal presente accordo.
- (3) Nei procedimenti dinanzi alla EICom, le parti rinunciano all'eccezione di incompetenza della EICom.
- (4) Nel caso in cui la EICom sia dichiarata legalmente incompetente, il foro competente è la sede legale di Swissgrid SA, fatte salve le altre giurisdizioni obbligatorie.

14.7 Numero di esemplari

- (1) Il presente accordo viene prodotto e firmato in due copie in totale.

14.8 Clausola liberatoria

- (1) Qualora in qualsiasi momento qualsivoglia disposizione del presente accordo sia o diventi illegale, inefficace o inapplicabile, la legalità, l'efficacia e l'applicabilità delle restanti disposizioni non saranno pregiudicate.
- (2) Le parti si impegnano a definire immediatamente una nuova norma, in sostituzione della disposizione nulla o inefficace, che sia il più possibile corrispondente, dal punto di vista dell'efficacia giuridica, al tenore e allo scopo di quella sostituita. Si applica anche il punto 14.2.2.
- (3) In caso di lacuna contrattuale, la norma di cui sopra si applica di conseguenza.

Swissgrid SA

Luogo / data

Nome e cognome: **Yves Zumwald**

Funzione: CEO

Nome e cognome: **Nell Reimann**

Funzione: Head of Market

Azienda:

Luogo / data

Nome e cognome:

Funzione:

Nome e cognome:

Funzione: